

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 30/03/2019

N° Delibera: 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi TRENTA del mese di MARZO alle ore 8:40 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI		Presente
2	BUONO PAOLINO		Presente
3	BUONO PIETRO		Presente
4	BUONO SERGIO		Presente
5	DI COSTANZO DANIELA		Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO		Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE		Presente
8	DI MEGLIO MARIO		Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE		Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
11	LOMBARDI GEMMA		Presente
12	MANGIONE EMANUELA		Presente
13	VACCA ALESSANDRO		Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

Il Consigliere Dott. PAOLINO BUONO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

Il Presidente introduce il terzo argomento all'odg e rilevato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti la proposta agli atti che con votazione resa nei termini e modi di legge viene approvata all'unanimità dei presenti

Il Presidente pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell'atto e con votazione unanime favorevole la stessa viene approvata

Per l'effetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Barano d'Ischia è dotato di un Regolamento di polizia urbana, approvato con Deliberazione podestarile n. 30 del 6 marzo 1937;

Visto il Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*;

Rilevato che il citato Decreto introduce i concetti di *"sicurezza integrata"* e di *"sicurezza urbana"*; in particolare:

- l'art. 1 definisce la sicurezza integrata come *"l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali"*;

- il successivo art. 4 definisce la sicurezza urbana quale *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*;

Visto, in particolare, l'art. 9 del Decreto (rubricato *"Misure a tutela del decoro di particolari luoghi"*), il quale prevede la possibilità di individuare, all'interno del Regolamento di polizia urbana, aree sensibili - su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo

svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - da tutelare in caso di condotte che limitano o impediscono la libera accessibilità e la fruizione delle aree medesime;

Rilevato che, per coloro i quali, all'interno delle aree come sopra individuate, pongono in essere condotte che ne impediscono la libera accessibilità e la fruizione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa e dell'ordine di allontanamento dal luogo dove è stato commesso il fatto, nonché il divieto di accesso in caso di reiterazione delle dette condotte;

Considerato che è esigenza di questo Ente quella di prevenire e contrastare quei comportamenti illeciti ed antisociali (come, a titolo meramente esemplificativo: reati predatori, vendita ambulante di prodotti senza i prescritti titoli abilitativi, massaggi abusivi, fenomeni di bivacco, ecc...) i quali recano turbativa alla civile e pacifica convivenza, al decoro nonché alle esigenze di tutela della tranquillità urbana, della quiete pubblica e del riposo, soprattutto nelle aree che, per la loro particolare destinazione, sono caratterizzate da un maggior afflusso di persone, fra cui turisti;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di dare attuazione al dettato normativo sopra richiamato, di integrare il Regolamento comunale di polizia urbana con l'inserimento dell'art. 76 bis, come di seguito riportato:

“Ai fini dell'applicazione di particolari misure, divieti e sanzioni, previste da norme di legge a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, ed in particolare dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017, sono individuate le seguenti aree:

DENOMINAZIONE AREA	INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Spiaggia dei Maronti	<ul style="list-style-type: none">▪ Tutto l'arenile, sia libero che in concessione, (da località "Petrelle" a località "Sant'Angelo") comprensivo della c.d. "passerella";▪ strada pedonale che, originando dalla via Maronti, conduce all'arenile (c.d. "serpentone);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ piazzale dei Maronti ed area sottostante (giardini), comprese le strade che danno accesso all'arenile.
<i>Piazza San Rocco</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piazza San Rocco, comprensiva dell'area di parcheggio antistante l'ufficio postale; ▪ area giochi denominata "Parco Barius".
<i>Area giochi Pineta di Fiaiano</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Area giochi ubicata all'ingresso della Pineta di Fiaiano.
<i>Piazza Mar del Plata</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piazza Mar del Plata, in località Testaccio.
<i>Piazza di Buonopane</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dall'intersezione tra via Angelo Migliaccio e via San Giovanni Battista (nei pressi dell'edificio scolastico) fino alla Chiesa di San Giovanni Battista.
<i>Piazza Luigi Scotti</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piazza Luigi Scotti - località Piedimonte, comprensiva dell'area retrostante (c.d. "Giardini di Pinocchio").

Ritenuto, altresì, di integrare il richiamato Regolamento con l'inserimento dell'art. 76 ter, come di seguito riportato:

"A coloro che, nelle aree individuate dall'articolo che precede, commettono le violazioni di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017, si applicano le sanzioni previste dal medesimo art. 9 nonché dall'art. 10 del citato Decreto, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/123/111(3) del 6 luglio 2017;

Visto il Regolamento comunale di polizia urbana;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, che qui si dà per integralmente riportato anche se materialmente di seguito non trascritto:

- di integrare il Regolamento comunale di polizia urbana introducendo gli artt. 76 bis e 76 ter, come di seguito riportati:

ART. 76 BIS

Ai fini dell'applicazione di particolari misure, divieti e sanzioni, previste da norme di legge a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, ed in particolare dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017, sono individuate le seguenti aree:

<i>DENOMINAZIONE AREA</i>	<i>INQUADRAMENTO GEOGRAFICO</i>
<i>Spiaggia dei Maronti</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Tutto l'arenile, sia libero che in concessione, (da località "Petrelle" a località "Sant'Angelo") comprensivo della c.d. "passerella";</i>▪ <i>strada pedonale che, originando dalla via Maronti, conduce all'arenile (c.d. "serpentone);</i>▪ <i>piazzale dei Maronti ed area sottostante (giardini), comprese le strade che danno accesso all'arenile.</i>
<i>Piazza San Rocco</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Piazza San Rocco, comprensiva dell'area di parcheggio antistante l'ufficio postale;</i>▪ <i>area giochi denominata "Parco Barius".</i>
<i>Area giochi Pineta di Fiaiano</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Area giochi ubicata all'ingresso della Pineta di Fiaiano.</i>
<i>Piazza Mar del Plata</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Piazza Mar del Plata, in località Testaccio.</i>
<i>Piazza di Buonopane</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Dall'intersezione tra via Angelo Migliaccio e via San Giovanni Battista (nei pressi dell'edificio scolastico) fino alla</i>

	<i>Chiesa di San Giovanni Battista.</i>
<i>Piazza Luigi Scotti</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Piazza Luigi Scotti - località Piedimonte, comprensiva dell'area retrostante (c.d. "Giardini di Pinocchio").</i>

ART. 76 TER

A coloro che, nelle aree individuate dall'articolo che precede, commettono le violazioni di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017, si applicano le sanzioni previste dal medesimo art. 9 nonché dall'art. 10 del citato Decreto, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;

- di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.l.vo 18.08.2000, n. 267.

La seduta si scioglie alle ore 09.40

IL PRESIDENTE
Dott. PAOLINO BUONO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 2/04/2019 al 17/04/2019

BARANO D'ISCHIA lì 02.04.2019

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO
